

nale estendere l'interpretazione giuridica dei termini precisi utilizzati nelle disposizioni di cui trattasi al fine di far rientrare nella nozione di matrimonio situazioni di convivenza o unioni di fatto. Un'interpretazione estensiva di tale nozione comporterebbe una modifica del fondamento giuridico delle dette disposizioni, con rilevanti conseguenze in campo giuridico ed economico per le Comunità e per i terzi. Una modifica di tale portata

potrebbe nascere solo da un intervento del legislatore comunitario, qualora quest'ultimo ne ravvisasse l'opportunità.

2. Il dovere di sollecitudine non può indurre l'amministrazione a dare di una norma comunitaria un'interpretazione che contrasti con i termini precisi di tale disposizione.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
17 giugno 1993 *

Nella causa T-65/92,

Monique Arauxo-Dumay, vedova di Louis Dumay, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Saint-Flovier (Francia), con l'avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Joseph Griesmar, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Anecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee, portata a conoscenza della ricorrente con lettera 16 dicembre 1991, con cui le si nega la concessione di una pensione di reversibilità e

* Lingua processuale: il francese.

che ha quale ulteriore conseguenza la revoca della copertura del regime comune di assicurazione contro la malattia a decorrere dal 1° aprile 1992,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dai signori C. W. Bellamy, presidente, H. Kirschner e A. Saggio, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 marzo 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatti del ricorso

- 1 La ricorrente, cittadina belga, è vedova di Louis Dumay, anch'egli di cittadinanza belga, deceduto il 1° dicembre 1991. Il signor Dumay, dipendente della Commissione della Comunità europea dell'energia atomica e successivamente della Commissione delle Comunità europee, aveva prestato servizio dal 1° marzo 1964 al 30 settembre 1986. In data 1° ottobre 1986 a Louis Dumay veniva applicata, dietro sua richiesta, una misura di cessazione definitiva dal servizio a norma delle disposizioni del regolamento (CECA, CEE. Euratom) 12 dicembre 1985 del Consiglio, n. 3518/85, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari della Comunità europea, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (GU L 335, pag. 56, in prosieguo: il «regolamento n. 3518/85»).
- 2 Dal 1° ottobre 1986 fino alla data del suo decesso, il signor Dumay aveva percepito, a norma dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3518/85, un'indennità mensile pari

al 70% del suo stipendio base, da cui veniva dedotto, in conformità al combinato disposto dell'art. 4, n. 7, del regolamento n. 3518/85 e dell'art. 83, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), un contributo per il finanziamento del regime statutario delle pensioni, calcolato sulla base dello stipendio relativo al suo grado e scatto.

- 3 Il signor Dumay aveva contratto un primo matrimonio nel 1952, ma conviveva more uxorio con la ricorrente sin dall'inizio degli anni '80. Egli aveva presentato un'istanza di separazione dalla prima moglie nel 1981; la sentenza di divorzio, pronunciata il 3 aprile 1989, veniva trascritta nei registri dello stato civile solo in data 10 luglio 1989.
- 4 Il 27 luglio 1989 Louis Dumay sposava la ricorrente, con la quale egli aveva continuato ininterrottamente la convivenza. Alla data del suo decesso, pertanto, la durata di questo matrimonio era stata di poco superiore a due anni e quattro mesi.
- 5 In seguito al decesso del signor Dumay, la ricorrente veniva resa edotta delle conseguenze di quest'evento sui suoi diritti, con lettera 16 dicembre 1991 del capo dell'unità «pensioni e rapporti con gli ex dipendenti» della direzione generale del personale e dell'amministrazione della Commissione. Tale lettera precisava, in particolare:

«Mi rincresce doverLa informare che non potrà essere ammessa al beneficio della pensione di reversibilità in quanto la durata del Suo matrimonio è inferiore ai cinque anni. Ne consegue, altresì, che non potrà più fruire della copertura del regime comunitario di assicurazione contro la malattia a decorrere dal 1° aprile 1992».

- 6 Il 9 marzo 1992 la ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la decisione espressa mediante la suddetta lettera. Essa non riceveva alcuna risposta al suo reclamo.

Procedimento

- 7 Stando così le cose, la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale, da un lato, una domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 94 del regolamento di procedura del Tribunale, registrata presso la cancelleria del Tribunale il 15 settembre 1992 e, dall'altro, il presente ricorso, registrato presso la cancelleria in data 5 ottobre 1992.
- 8 Con ordinanza 24 novembre 1992 il Tribunale (Quarta Sezione) ha ammesso la ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
- 9 La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria, invitando tuttavia le parti a precisare, nel corso dell'udienza, la loro posizione in merito alle disposizioni statutarie applicabili al caso di specie.
- 10 La trattazione orale ha avuto luogo il 23 marzo 1993. I rappresentanti delle parti hanno presentato le proprie difese orali ed hanno risposto alle domande rivolte loro dal Tribunale.

Conclusioni delle parti

- 11 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo;
- di conseguenza, annullare la decisione della Commissione, portata a conoscenza della ricorrente con lettera 16 dicembre 1991, con cui le è stata negata la concessione della pensione di reversibilità, con la conseguente revoca del beneficio della copertura del regime comune di assicurazione contro la malattia a decorrere dal 1° aprile 1992;
- condannare la convenuta a tutte le spese.

La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- statuire come di diritto sulle spese.

Nel merito

- 12 A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente fa valere due mezzi relativi, rispettivamente, alla violazione delle disposizioni statutarie ed alla violazione del dovere di sollecitudine.

Sul primo mezzo, relativo alla violazione delle disposizioni statutarie

Argomenti delle parti

- 13 La ricorrente sottolinea, in via preliminare, che suo marito era tenuto a versare un contributo al regime delle pensioni e che l'art. 4, n. 7, del regolamento n. 3518/85 consente l'acquisizione di nuovi diritti alla pensione, incoraggiando in tal modo i dipendenti a far richiesta di un provvedimento di cessazione dal servizio (v. sentenze del Tribunale 22 novembre 1990, causa T-4/90, Lestelle/Commissione, Racc. pag. II-689, punti 38-40 e 43 della motivazione, e 27 novembre 1991, causa T-21/90, Generlich/Commissione, Racc. pag. II-1323, punti 37 e 40 della motivazione). L'intento del legislatore comunitario sarebbe stato dunque quello di non privare dei vantaggi derivanti dal regime pensionistico i dipendenti ai quali era stato applicato un provvedimento di cessazione dal servizio.
- 14 Per quel che riguarda le disposizioni applicabili, la ricorrente ha fatto valere, nell'atto introduttivo del suo ricorso, che gli artt. 17 bis e 20 dell'allegato VIII dello Statuto sono applicabili al caso di specie. L'art. 17 bis prevede che:

«(...) la vedova di un ex funzionario cui sia stata applicata una misura di dispensa dall'impiego o di cessazione dalle funzioni ai sensi dei regolamenti (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 o (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 e che sia deceduto mentre era beneficiario di un'indennità mensile ai sensi (...) ovvero di uno dei regolamenti suddetti, ha diritto, purché sia stata sua

moglie per almeno un anno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio di un'istituzione, ad una pensione vedovile pari al 60% della pensione di anzianità di cui avrebbe beneficiato il marito (...).

L'art. 20 dell'allegato VIII dello Statuto recita:

«La condizione di anteriorità prevista dai precedenti articoli 17 bis, 18, 18 bis e 19 non si applica se il matrimonio, anche contratto dopo la cessazione del funzionario dal servizio, è durato almeno cinque anni».

- 15 La ricorrente ammette che né la condizione di anteriorità, relativa all'esistenza di un vincolo matrimoniale della durata minima di almeno un anno alla data della cessazione dal servizio, prevista dall'art. 17 bis dell'allegato VIII dello Statuto, né quella relativa all'esistenza di un vincolo matrimoniale della durata di almeno 5 anni alla data del decesso, prevista dall'art. 20 del medesimo allegato, possono considerarsi soddisfatte, se ci si attiene al significato giuridico del termine «moglie», ma essa afferma, tuttavia, che la convivenza stabile instaurata tra la stessa ed il signor Dumay almeno dal 1982 consentirebbe di dimostrare l'esistenza di una situazione di fatto che soddisfa l'una e l'altra delle due condizioni. La ricorrente fa valere che essa avrebbe sposato il signor Dumay molto tempo prima, senza la ferma opposizione al divorzio manifestata dalla prima moglie dello stesso.
- 16 A sostegno del suo argomento relativo alla presa in considerazione di tali circostanze di fatto, la ricorrente cita diverse disposizioni legislative vigenti in Belgio che attribuirebbero determinati effetti giuridici alle unioni di fatto. Tali norme disciplinano, in particolare, la filiazione, la previdenza sociale, la definizione della nozione di capofamiglia, il diritto alla corresponsione degli arretrati non versati al titolare deceduto di una pensione, il calcolo degli assegni di mantenimento per i figli e la sussistenza di un'obbligazione naturale al mantenimento tra conviventi.
- 17 La normativa belga stabilirebbe, peraltro, che il coniuge superstite di un lavoratore dipendente ha diritto alla pensione di reversibilità se il matrimonio è stato contratto almeno un anno prima del decesso del titolare. Il requisito di cinque anni di anteriorità del matrimonio, prescritto dallo Statuto, sarebbe pertanto discriminatorio nella misura in cui ne risulterebbe l'impossibilità per la ricorrente di giovare di un trattamento pensionistico al quale essa avrebbe avuto diritto in base al regime vigente in Belgio.

18 Nel suo controricorso, la convenuta ha ricordato che, secondo la sentenza del Tribunale 8 marzo 1990, causa T-41/89, Schwedler/Parlamento (Racc. pag. II-79, punto 23 della motivazione), le norme del diritto comunitario che danno diritto a prestazioni pecuniarie devono essere interpretate in senso restrittivo.

19 La convenuta osserva inoltre che la posizione della ricorrente è espressamente disciplinata dall'art. 4, n. 8, del regolamento n. 3518/85, che così dispone:

«(...) il coniuge superstite di un ex funzionario deceduto allorché era beneficiario dell'indennità mensile prevista al paragrafo 1, ha diritto, purché coniugato da un anno almeno al momento in cui l'interessato ha cessato di prestare servizio presso un'istituzione, ad una pensione di reversibilità (...)»

e che non vi è contemplata alcuna eccezione equivalente a quella di cui all'art. 20 dell'allegato VIII dello Statuto.

20 La convenuta osserva che la ricorrente non contesta il fatto che essa non soddisfa le condizioni poste da tale disposizione, né quelle previste dagli artt. 17 bis e 20 dell'allegato VIII dello Statuto, anche qualora si ritenesse, con un'interpretazione estensiva, che queste ultime previsioni siano applicabili alla fattispecie, pur non riferendosi al regolamento n. 3518/85.

21 Essa contesta, peraltro, la rilevanza delle considerazioni esposte dalla ricorrente in merito alla sua situazione di fatto. La normativa applicabile, ogniqualvolta vi è un riferimento alla nozione di coniuge, sarebbe del tutto chiara e non sarebbe possibile equiparare in via interpretativa la convivenza al matrimonio. La convenuta richiama, in particolare, la sentenza della Corte 17 aprile 1986, causa 59/85, Reed (Racc. pag. 1283, punto 15 della motivazione), nonché la sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, causa T-43/90, Díaz García/Parlamento (Racc. pag. II-2619, punto 43 della motivazione).

- 22 Quanto ai riferimenti, compiuti dalla ricorrente, all'attribuzione, nel diritto belga, di effetti giuridici alle unioni di fatto, la convenuta ne contesta la rilevanza anche in questo caso, segnatamente in quanto le disposizioni dello Statuto debbono, a suo avviso, essere uniformemente applicate a tutti i soggetti che vi si richiamino, a prescindere dalla loro cittadinanza o anche dal regime pensionistico nazionale ad essi applicabile. La convenuta contesta inoltre la rilevanza degli esempi specifici che la ricorrente trae dal diritto belga ed osserva che quest'ultima non ha citato alcuna giurisprudenza a sostegno dell'interpretazione di cui essa auspica l'applicazione nella fattispecie.
- 23 La convenuta conclude facendo osservare che le sentenze Lestelle/Commissione e Generlich/Commissione, citate, trattano problematiche del tutto diverse. Il fatto che il legislatore non abbia voluto privare dei vantaggi statutari gli ex dipendenti ai quali sia stata applicata una misura di cessazione dal servizio non implicherebbe che il coniuge superstite di uno di questi dipendenti possa beneficiare di una pensione a condizioni privilegiate, vale a dire come se il defunto fosse rimasto in servizio fino alla data del suo decesso, il che permetterebbe alla sua vedova di fruire di una pensione di reversibilità, ai sensi dell'art. 17 dell'allegato VIII dello Statuto, che prevede, quale condizione di anteriorità, un matrimonio della durata minima di un anno.
- 24 Nel corso dell'udienza, la ricorrente ha precisato che il suo ricorso si fonda sulle disposizioni del regolamento n. 3518/85, salvo che per la parte in cui questo regolamento priva gli interessati dei vantaggi derivanti dall'applicazione di una disposizione a cui essi avrebbero potuto richiamarsi nel contesto di altri regolamenti che disciplinano situazioni identiche, vale a dire, nella fattispecie, dell'art. 20 dell'allegato VIII dello Statuto. In risposta alle obiezioni fondate sulla chiarezza dei termini dello Statuto e del regolamento n. 3518/85, la ricorrente ha richiamato il principio della parità di trattamento. Sottolineando come, nel caso del coniuge superstite di un dipendente deceduto mentre era ancora in servizio, sia sufficiente, ai sensi dell'art. 17 dell'allegato VIII dello Statuto, che il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della data del decesso per far sorgere il diritto ad una pensione, la ricorrente sostiene che la diversa norma applicabile al coniuge superstite di un dipendente deceduto dopo l'applicazione di una misura di cessazione dal servizio determinerebbe una disparità di trattamento.

- 25 Sempre nel corso dell'udienza, la Commissione ha dichiarato che, a suo avviso, l'eccezione contemplata dall'art. 20 dell'allegato VIII dello Statuto si applica solo alle situazioni disciplinate dai regolamenti di cui all'art. 17 bis del medesimo allegato, affermando inoltre che, a scopo di equità, l'amministrazione ha adottato come prassi l'applicazione in via analogica delle disposizioni dell'art. 20 dell'allegato VIII dello Statuto a situazioni simili a quella della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

- 26 Occorre rilevare, anzitutto, che deve essere esaminata la questione se la fattispecie in esame sia disciplinata esclusivamente dall'art. 4, n. 8, del regolamento n. 3518/85 o se le disposizioni degli artt. 17 bis e 20 dell'allegato VIII dello Statuto possano considerarsi applicabili anch'esse in via analogica. Il Tribunale ritiene, tuttavia, che non sia necessario, per dirimere la presente controversia, risolvere in via definitiva la suddetta questione, nella misura in cui, come emerge dall'analisi qui di seguito sviluppata, l'esito rimane, nella fattispecie, identico quale che sia la risposta che viene data.
- 27 L'art. 4, n. 8, del regolamento n. 3518/85 pone quale condizione per l'attribuzione di un diritto ad una pensione di reversibilità a beneficio di un «coniuge superstite» che quest'ultimo fosse «coniugato» da almeno un anno con il dipendente deceduto, al momento in cui l'interessato ha cessato di prestare servizio presso un'istituzione. La stessa condizione viene enunciata, facendo uso dei termini «vedova» e «moglie», dall'art. 17 bis dell'allegato VIII dello Statuto, fatta salva l'eccezione prevista dall'art. 20 del medesimo allegato, secondo il quale la suddetta condizione di anteriorità non si applica se il «matrimonio», anche contratto dopo la cessazione dal servizio del dipendente, è durato almeno cinque anni.
- 28 I termini «coniuge», «vedova» e «moglie», sia nella loro definizione giuridica che nella loro accezione comune, sono riferiti a soggetti che abbiano formalmente contratto un «matrimonio» civile riconosciuto dall'ordinamento, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano. Orbene, è pacifico che un tale matrimonio civile è stato contratto dalla ricorrente con il signor Dumay solo il 27 luglio 1989, vale a dire in data successiva alla cessazione dal servizio del signor Dumay, il 1° ottobre 1986, e

meno di cinque anni prima del decesso di quest'ultimo, avvenuto il 1° dicembre 1991. Inoltre, alla data rilevante per la determinazione dei diritti ad una pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 17 dell'allegato VIII dello Statuto e dell'art. 4, n. 8, del regolamento n. 3518/85, vale a dire al momento in cui il signor Dumay cessava di prestare servizio presso l'istituzione, nonché per una parte del periodo di cinque anni previsto per la deroga di cui all'art. 20 dell'allegato VIII dello Statuto, il signor Dumay era effettivamente coniugato secondo la definizione sopra menzionata, ma non con la ricorrente.

- 29 Di conseguenza, non sono soddisfatte nella fattispecie né la condizione posta dall'art. 4, n. 8, del regolamento n. 3518/85, né quelle enunciate dal combinato disposto degli artt. 17 bis e 20 dell'allegato VIII dello Statuto, sempre che esse siano applicabili.
- 30 Il Tribunale, pur consapevole del contesto sociale nel quale il presente ricorso è stato proposto, non si ritiene competente ad estendere l'interpretazione giuridica dei termini precisi utilizzati nello Statuto, al fine di far rientrare nella nozione di «matrimonio» situazioni di convivenza o di unioni di fatto, ovvero nella nozione di «coniuge» o di «moglie» la situazione di un(a) «convivente». Questa conclusione, che è conforme all'orientamento seguito dalla Corte nella sua sentenza Reed, citata, nel contesto dell'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), tiene conto anche del fatto che numerose disposizioni statutarie fanno riferimento alle nozioni di coniuge o di matrimonio e che una loro interpretazione in senso estensivo comporterebbe una modifica del fondamento giuridico delle disposizioni di cui trattasi, con rilevanti conseguenze in campo giuridico ed economico sia per le Comunità che per i terzi. Una modifica di tale portata potrebbe nascere solo da un intervento del legislatore comunitario, qualora quest'ultimo ne ravvisasse l'opportunità.
- 31 Quanto agli argomenti della ricorrente secondo i quali vanno prese in considerazione, per estendere la definizione della nozione di matrimonio, talune fattispecie che riflettono l'evoluzione dei costumi nel proprio diritto nazionale, il Tribunale non ritiene pertinente, nel caso in esame, il riferimento alle norme nazionali citate ai fini dell'interpretazione delle norme comunitarie di cui trattasi.

- 32 Per quel che riguarda l'argomento della ricorrente relativo al fatto che il signor Dumay ha dovuto proseguire la contribuzione al regime delle pensioni dopo la sua cessazione dal servizio, il Tribunale ricorda che si tratta, in questo caso, di un obbligo sancito dall'art. 4, n. 7, del regolamento n. 3518/85 al fine di consentire all'interessato di acquisire nuovi diritti a pensione d'anzianità. Il versamento di questo contributo, pur incidendo sull'ammontare della pensione di reversibilità spettante, non ha alcuna rilevanza in ordine al punto se, in forza delle norme statutarie, la suddetta pensione sia o meno dovuta.
- 33 Quanto, infine, all'argomento della ricorrente che si richiama al principio della parità di trattamento, è opportuno ricordare che si tratta, nella fattispecie, di accertare l'esistenza del diritto ad una pensione di reversibilità del coniuge superstite di un ex dipendente, deceduto successivamente all'applicazione di una misura di cessazione dal servizio e dopo che quest'ultimo ha fruito delle prestazioni e dei vantaggi previsti da un regolamento che disciplina tale situazione, caratterizzata dall'assenza dell'obbligo di proseguire l'attività lavorativa. Questa situazione differisce sostanzialmente da quella del coniuge superstite di un dipendente che abbia continuato a prestare servizio fino alla data del suo decesso.
- 34 Risulta da quanto sopra che il primo mezzo non è fondato e deve pertanto essere respinto.

Sul secondo mezzo, relativo ad una violazione del dovere di sollecitudine

Argomenti delle parti

- 35 La ricorrente assume che la Commissione ha applicato la normativa con eccessivo rigore, senza tener conto né del fatto che il signor Dumay aveva proseguito la propria contribuzione al regime delle pensioni, né dello stato di indigenza nel quale versa la ricorrente stessa. Un'interpretazione estensiva delle disposizioni applicabili, in linea con l'orientamento più generoso della normativa nazionale, sarebbe stata senz'altro possibile da parte della Commissione. Scegliendo un orientamento contrario, quest'ultima avrebbe violato il suo dovere di sollecitudine nei confronti degli aventi causa degli ex dipendenti.

- 36 La convenuta ricorda che il dovere di sollecitudine riflette l'equilibrio tra i diritti ed obblighi reciproci dell'amministrazione pubblica e dei pubblici dipendenti (sentenza del Tribunale 10 luglio 1992, cause riunite T-59/91 e T-79/91, Eppe/Commissione, Racc. pag. II-2061, punto 66 della motivazione) e deve sempre trovare un limite nell'osservanza delle norme vigenti (sentenza del Tribunale 27 marzo 1990, causa T-123/89, Chomel/Commissione, Racc. pag. II-131, punto 32 della motivazione).

Giudizio del Tribunale

- 37 Come si è già constatato in precedenza (v. supra, punti 28 e 30), il significato delle disposizioni applicabili nella fattispecie non consente dubbi e la ricorrente non può proporsi di ottenere un esito diverso da quello risultante dall'applicazione delle stesse, invocando il dovere di sollecitudine dell'istituzione, le cui competenze sono strettamente vincolate dalle disposizioni suddette.
- 38 Il Tribunale rileva, tuttavia, che la convenuta ha sottolineato, nel corso dell'udienza, l'esistenza delle disposizioni del tutto distinte, contenute nell'art. 76 dello Statuto, a norma del quale possono essere concessi doni, prestiti o anticipazioni, in particolare agli aventi causa di un dipendente deceduto, a motivo della loro situazione familiare.
- 39 Risulta da quanto sopra che il ricorso deve essere respinto per intero.

Sulle spese

- 40 A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell'art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Bellamy

Kirschner

Saggio

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 giugno 1993.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

C. W. Bellamy